



Corte III
C-777/2007

{T 0/2}

Sentenza del 9 gennaio 2009

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Andreas Trommer,
cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A. _____,
patrocinato dall'Avv. Daniel Ponti,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

Fatti:**A.**

Con sentenza del 5 luglio 1993, il Tribunale di Torino ha dichiarato A._____, cittadino italiano nato l'..., colpevole di bancarotta fraudolenta, violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto continuata, false comunicazioni continuate e simulazione di crediti inesistenti, condannandolo alla pena di due anni di reclusione, poi sospesi.

B.

In data 3 dicembre 2004, l'interessato è stato condannato in contumacia dal Tribunal de Grande Instance de Paris (Francia) alla pena di un anno di detenzione per appropriazione indebita.

C.

In data 24 gennaio 2005, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha rilasciato a A._____ un permesso di dimora temporaneo (permesso L) valido limitatamente a 120 giorni all'anno per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente. Egli è poi stato assunto in qualità di direttore generale presso una società di Chiasso. Nel gennaio 2006 l'interessato è stato nuovamente posto a beneficio di un permesso di corta durata.

D.

Il 24 luglio 2006, il Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone del Ticino ha promosso l'accusa e promosso l'arresto nei confronti di A._____ per i titoli di truffa per mestiere, subordinatamente truffa, appropriazione indebita ed amministrazione infedele.

E.

In data 6 novembre 2006, l'interessato è stato estradato in Francia, dove è poi stato posto in detenzione a seguito della condanna pronunciata nei suoi confronti nel dicembre 2004.

F.

Con decisione dell'11 dicembre 2006, notificata il 23 dicembre seguente, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._____ un divieto d'entrata in Svizzera valido fino al 10 dicembre 2009. L'autorità inferiore ha motivato la decisione come segue:

"Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento (estradata in Francia per truffa) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici."

L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.

G.

In data 30 gennaio 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione, chiedendo la restituzione dell'effetto sospensivo al suo ricorso.

A sostegno del proprio gravame esso ha rilevato che la misura pronunciata nei suoi confronti costituisce una violazione del suo diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa relativamente al procedimento aperto nei suoi confronti in Ticino, diritto espressamente sancito dall'art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101).

H.

Con decisione incidentale del 15 febbraio 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha respinto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso.

I.

Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 23 maggio 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che, in ragione della natura, della gravità e della ripetizione delle infrazioni da esso commesse sia in Francia che in Svizzera, A._____ ha dimostrato che la sua presenza sul territorio della Confederazione costituirebbe una reale minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi della giurisprudenza e della prassi in materia. Essa si è inoltre riservata di prorogare gli effetti della misura adottata nei confronti dell'interessato secondo l'esito del procedimento penale attualmente pendente in Ticino, rammentando infine la possibilità per il ricorrente di richiedere dei salvacondotti ad hoc per poter presenziare ai relativi atti istruttori.

J.

Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 22 giugno 2007, il ricorrente ha rilevato di avere commesso degli atti illeciti di natura patrimoniale e di non

particolare gravità, di modo che egli non rappresenta una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave e lesiva di un interesse fondamentale della società ai sensi della giurisprudenza in materia, tale da legittimare una misura per motivi di ordine pubblico. Egli ha inoltre sottolineato come la condanna subita in Francia si riferisce a fatti risalenti al 1999 e che per quanto attiene il procedimento penale in Ticino, ancora in fase istruttoria, fino ad un'eventuale condanna definitiva, vige il principio della presunzione di innocenza. A._____ ha infine affermato che la difficoltà ad ottenere dei salvacondotti per recarsi in Svizzera al fine di presenziare all'assunzione di prove ed ai suoi interrogatori, comporta una violazione del suo diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa, sancito dall'art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo) e del suo diritto a seguire personalmente le vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto in Svizzera, di offrire mezzi di prova e di partecipare alla loro assunzione, quale diretta emanazione del diritto di essere sentito di cui all'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101).

K.

Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplice del 10 luglio 2007, l'UFM si è riconfermato nelle sue argomentazioni.

L.

Completando l'istruttoria della fattispecie, con scritto del 25 febbraio 2008, il Tribunale ha invitato il ricorrente ad informarlo in merito all'andamento del procedimento penale aperto nei suoi confronti in Svizzera, in particolar modo per quanto attiene ai tempi approssimativi dello stesso.

M.

Dando seguito a questa richiesta, agendo per il tramite del suo nuovo patrocinatore, con missiva del 6 marzo 2008, l'interessato, dopo aver consultato il magistrato inquirente ha comunicato che, in ragione della complessità finanziaria della fattispecie un eventuale processo non potrà essere celebrato prima del 2010.

N.

Su richiesta formulata dal Tribunale il 27 giugno 2008, il 17 luglio successivo A._____ ha prodotto un estratto aggiornato del suo casellario giudiziale italiano e del certificato dei carichi penali

pendenti.

Diritto:

1.

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.

In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS del 1931, CS 1 117).

2.

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) nonché dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).

Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. ATAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile.

Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto.

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura

davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

3.

A._____ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

4.

Nel corso della procedura il ricorrente ha rilevato come il fatto che il rilascio di salvacondotti ad uno straniero oggetto di una decisione di divieto d'entrata costituisce una misura eccezionale e che la prassi restrittiva in materia limiterebbe in maniera intollerabile il suo diritto alla difesa, con conseguente violazione dell'art. 6 CEDU.

Giova rammentare a questo titolo che il TAF può esaminare unicamente i rapporti giuridici sui quali l'autorità amministrativa competente si è pronunciata con una decisione, la quale determina l'oggetto della contestazione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 e Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 69.6 ; cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, Zurigo 1998, p. 148ss ; FRITZ GYGI, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, Berna 1983, p. 44ss ; ANDRÉ GRISEL, *Traité de droit administratif*, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 914 et 933 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, *Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire*, vol. V, Berna 1992, p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, *Droit administratif*, vol. II : *Les actes administratifs et leur contrôle*, Berna 1991, p. 438, 444 et 446s.).

In casu, l'oggetto della presente procedura è limitato al solo esame della fondatezza della decisione di divieto d'entrata pronunciata l'11 dicembre 2006. Pertanto le argomentazioni del ricorrente in merito alle difficoltà relative all'ottenimento di salvacondotti per la Svizzera, con conseguente postulata impossibilità di difendersi adeguatamente in sede penale, non possono essere esaminate, in quanto esulano dall'oggetto del litigio.

Si rileva infine che l'art. 6 CEDU, norma che garantisce il diritto ad un'equa e pubblica udienza e di cui si prevale la ricorrente nel suo gravame, non è applicabile in materia di polizia degli stranieri (cfr. DTF 123 II 472 consid. 4c e riferimenti ivi citati).

5.

L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1^a e 2^a frase LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13 cpv. 1 3^a frase LDDS).

Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.38 consid. 13; 63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento.

6.

L'art. 13 LDDS è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari solo se l'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art. 1 let. a LDDS). A._____ è cittadino italiano. Di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto anche delle disposizioni dell'ALC.

6.1 Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee

(CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC, combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1; 130 II 1 consid. 3.6.1)

6.2 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si debba ammettere che l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della CGE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999, punti 33-35; del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25).

6.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie e il fatto di fondarsi unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una condanna penale anteriore sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è quindi escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE

del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24).

6.4 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1, sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007).

7.

Nella sua replica del 22 giugno 2007, A._____ ha dichiarato che il procedimento penale aperto a suo carico in Ticino si trova ancora in fase istruttoria, come è peraltro il caso a tutt'oggi (cfr. scritto del ricorrente del 6 marzo 2008) e che quindi, in assenza di una condanna penale cresciuta in giudicato ed in virtù del principio "in dubio pro reo", non è possibile considerarlo uno straniero indesiderabile ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LDDS.

Il principio della presunzione di innocenza ("in dubio pro reo"), garantito dall'art. 32 cpv. 1 della Cst, nonché dall'art. 6 cifra 2 CEDU, trova applicazione unicamente nel diritto penale. Il divieto d'entrata in oggetto, al contrario, non costituisce una sanzione di carattere penale, ma bensì una misura preventiva di polizia (cfr. DTF 129 IV 246 consid. 3.2, sentenze del Tribunale amministrativo federale C-88/2006 del 13 giugno 2007 consid. 5.1; C-103/2006 dell'8 agosto 2007 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati). L'emanazione di una misura di divieto d'entrata in Svizzera malgrado l'assenza di una decisione cresciuta in giudicato non configura quindi una violazione del principio della presunzione di innocenza ancorato nella Costituzione. A questo titolo giova infine

rilevare che, a norma di una consolidata prassi e giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Il Tribunale federale ha in effetti sancito che il principio secondo il quale l'autorità amministrativa, basandosi su criteri di valutazione che le sono propri, è talvolta portata a dedurre dalle stesse circostanze altre conseguenze di quelle dedotte dal giudice penale, va rispettato così come stabilito dal legislatore federale (cfr. DTF 131 II 352 consid 4.3.2. e giurisprudenza ivi citata). Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo di quella penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (DTF 129 II 215 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata).

L'argomentazione sollevata dal ricorrente in merito alla presunta violazione del principio "in dubio pro reo" non può pertanto essere presa in considerazione.

8.

Nella fattispecie dagli atti di causa si evince che A._____ è stato condannato in data 5 luglio 1993 dalle autorità penali italiane a due anni di reclusione, poi sospesi, per bancarotta fraudolenta, violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto continuata, false comunicazioni continuate e simulazione di crediti inesistenti (fatti avvenuti negli anni 1987 – 1988). Con sentenza del 3 dicembre 2004, il Tribunal de Grande Instance de Paris ha ritenuto il ricorrente colpevole di appropriazione indebita (reato commesso nel 1999), condannandolo ad un anno di reclusione, pena scontata dall'interessato dopo la sua estradizione in Francia avvenuta nel novembre 2006. Nei confronti di A._____ è infine tuttora pendente in Ticino un procedimento che lo vede imputato per i titoli di truffa per mestiere, subordinatamente truffa, appropriazione indebita ed amministrazione infedele, il quale si riferisce a fatti verificatesi tra l'autunno 2004 e l'estate 2006. L'interessato si è pertanto reso colpevole di molteplici reati di carattere patrimoniale.

Si sottolinea a titolo generale come, al di là del manifesto interesse pubblico a perseguire atti illeciti come quelli commessi dal ricorrente, questi ultimi non riguardano comunque beni giuridici estremamente sensibili come la vita e l'integrità fisica, né sono legati al commercio di stupefacenti o di altri crimini specialmente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; Istruzioni sull'Ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio: Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP, RS 142.203], pag. 77). In queste circostanze, il provvedimento litigioso potrebbe eventualmente apparire giustificato soltanto a fronte di elementi concreti e precisi che permettano di formulare una prognosi negativa sulla condotta dell'interessato (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.397/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4 e 2A.410/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4 e sentenza del Tribunale amministrativo federale C-5549/2007 del 17 marzo 2008).

A._____ ha commesso le suesposte infrazioni per un notevole lasso di tempo. A questo titolo occorre relativizzare il fatto che a partire dall'emanazione del divieto d'entrata oggetto della presente vertenza nel dicembre 2006 la sua attitudine non ha dato adito a lagnanza alcuna in patria (cfr. estratto del casellario giudiziale italiano e certificato dei carichi pendenti del 2 luglio 2008). Il 6 novembre 2006 l'interessato è stato infatti estradato in Francia dove ha scontato la pena di un anno pronunciata nei suoi confronti in data 3 dicembre 2004, di modo che a partire dalla sua scarcerazione non è trascorso un lasso di tempo sufficientemente lungo tale da fare supporre un cambiamento di rotta duraturo e definitivo nella vita dell'interessato. Per quanto attiene in particolare il piano delittuoso da esso architettato in Svizzera, durato per ben circa due anni, si rileva che il ricorrente ha reiterato il proprio comportamento in pendenza della condanna pronunciata dalle autorità transalpine. Giova poi sottolineare che il procedimento penale aperto nei suoi confronti in Ticino si riferisce a reati commessi su vasta scala i quali hanno comportato un flusso di capitali di oltre Fr. 10 milioni (cfr. scritto del patrocinatore del 6 marzo 2008), cagionando quindi un danno notevole. Date le circostanze, il Tribunale constata come vi siano nella fattispecie elementi sufficientemente concreti e precisi tali da permettere di formulare una prognosi negativa sulla condotta dell'interessato.

Alla luce di quanto esposto, si deve pertanto ritenere l'esistenza a tutt'oggi di una minaccia attuale e di un bisogno di sicurezza elevato, tali da giustificare l'adozione di una misura tendente alla prevenzione di nuove attività delittuose. In conclusione, sebbene il procedimento penale aperto nei confronti di A._____ sia tutt'ora in corso, il Tribunale ritiene che l'autorità di prime cure ha applicato in modo appropriato i principi della regolamentazione comunitaria e della giurisprudenza della CGCE concernente la gravità, la realtà e l'attualità della minaccia che il ricorrente rappresenta per la sicurezza e l'ordine pubblici. Pertanto, tenuto conto degli interessi pubblici fondamentali in gioco, il Tribunale ritiene che il provvedimento emanato dall'autorità intimata sia giustificato anche ai sensi delle disposizioni dell'ALC.

9.

Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio. Resta ora da stabilire se la sua durata, fissata a tre anni dall'autorità intimata, è adeguata alle circostanze del caso concreto.

9.1 Al momento di pronunciare un divieto d'entrata, l'autorità amministrativa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (ANDRÉ GRISEL, op. cit., pag. 348, 358 seg. e 364 seg.; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo per raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (cfr. DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).

9.2 Gli atti illeciti reiteratamente commessi da A._____ per circa un ventennio e relativi a somme di denaro particolarmente ingenti denotano una marcata predisposizione delittuosa dell'interessato e costituiscono una grave minaccia reale ed effettiva per l'integrità e la credibilità della piazza economica e bancaria svizzera. Il comportamento tenuto dal ricorrente non può quindi essere ritenuto di

lieve entità, eccezionale e la sua condotta non può certo essere minimizzata.

9.3 Quo alla situazione personale, si constata che il centro degli interessi di A._____ si trova in Italia, paese in cui ha praticamente sempre vissuto, eccezion fatta per un periodo trascorso in Francia e per circa due anni vissuti in Svizzera a beneficio di un permesso di dimora temporaneo, durante i quali egli si è reso colpevole dei reati imputatigli dalle autorità penali ticinesi.

Dalle considerazioni che precedono ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._____ dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di tre anni è adeguato alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. c PA).

10.

Ne discende che l'UFM con decisione dell'11 dicembre 2006 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

11.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:**

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di Fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 13 aprile 2007.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (incarto 2 259 701 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Graziano Mordasini

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: